



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ASILO NIDO**

01.09.2025 -31.07.2030

Sommario

PREMESSA	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI GENERALI	4
ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
ART. 2 ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COMUNE	5
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE	5
ART. 4 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE	5
ART. 5 VALORE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE	5
ART. 6 MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE	7
ART.7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	7
ART. 8 GARANZIE DEFINITIVE	7
ART. 9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 10 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE	8
ART.11 SUBAPPALTO	8
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 13 RESPONSABILITÀ D'IMPRESA	8
ART.14 ASSICURAZIONI	9
ART.15 SOSTITUZIONE IN DANNO	10
ART.16 RIFUSIONE DEL DANNO	10
ART. 17 RECESSO UNILATERALE	10
ART.18 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	10
ART.19 DIVIETO DI SOSPENSIONE UNILATERALE O DI RITARDO NELL' ESECUZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 20 PENALITÀ	11
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART.22 TRATTAMENTO DEI DATI	13
ART. 23 FORO COMPETENTE	13
ART. 24 RINVIO NORMATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE	14
ART. 25 LINEE GUIDA DEL PROGETTO EDUCATIVO	14
ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	15
ART. 27 REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	15
ART. 28 GRADUATORIE - RISERVE	16
ART. 29 FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – PRECEDENZA ASSEGNAZ. POSTI	16
ART. 30 RETTA DI FREQUENZA	16
ART. 31 AVVIO DEL SERVIZIO	17
ART. 32 CARTA DEI SERVIZI	17
ART. 33 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	17
ART. 34 ASSUNZIONE DEL PERSONALE E SUBENTRO DEL CONCESSIONARIO	17
ART. 35 DOTAZIONE ORGANICA	18
ART. 36 PRECISAZIONI IN MERITO ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE	20
ART. 37 ASPETTI ORGANIZZATIVI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA	21
ART. 38 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	21
ART.39 VARIAZIONE, REINTEGRO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE	22
ART. 40 SCIOPERI	22
ART. 41 FORMAZIONE	22
ART. 42 VESTIARIO e TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	22
ART. 43 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	23
ART.44 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA	23
ART.45 PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE	23

ART. 46 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	24
ART. 47 OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	24
ART. 48 DETERGENTI E SANIFICANTI	24
ART. 49 MODALITÀ D'USO DEI DETERGENTI E SANIFICANTI	25
ART. 50 MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA	25
ART.51 MODALITÁ DI STOCCAGGIO DI MACCHINE, ATTREZZATURE,DETERGENTI E SANIFICANTI.....	25
ART. 52 GUARDAROBA DELL'ASILO NIDO E PRODOTTI PER L'IGIENE DEI BAMBINI	26
ART. 53 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI E RODITORI	26
ART. 54 RIFIUTI	26
ART. 55 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	26
ART. 56 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI	27
TITOLO III - UTILIZZO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.	27
ART. 57 DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE	27
ART. 58 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE.....	28
ART. 59 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	29
ART. 60 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI.....	29
TITOLO IV - CONTROLLI E RILIEVI	30
ART. 61 CONTROLLI	30
TITOLO V - ELEMENTI DI VALUTAZIONE	30
ART. 62 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	30
ART. 63 OFFERTA TECNICA.....	31
ART. 64 OFFERTA ECONOMICA	32

PREMESSA

Nel presente Capitolato si intende per:

- a) Comune: il Comune di Livorno Ferraris;
- b) Concessionario: il Concessionario, cioè l'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio in concessione;
- c) Asilo nido: il servizio in concessione come definito all'art.1.;
- d) Regolamento: il regolamento adottato dall'Ente con deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 28 gennaio 2025.

TITOLO I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della concessione è la gestione del servizio di asilo nido, come disciplinato dalla L.R. 30/2023.

Il servizio in concessione riguarda:

- a) la gestione educativa, ausiliaria, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio;
- b) la consumazione di pasti, tenuto conto della presenza di piccola area idonea a terminale di distribuzione/cucinetta non attrezzata;
- c) le attività di pulizia, sanificazione e disinfezione volte a garantire le condizioni igienico-sanitarie necessarie per l'espletamento dell'attività educativa,
- d) la gestione amministrativa in ordine all'elaborazione delle graduatorie annuali di iscrizione secondo la regolamentazione comunale,
- e) la gestione delle offerte formative per il personale educativo ed ausiliario;
- f) le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio - con la preliminare approvazione da parte del concedente;
- g) la manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi;
- h) la riparazione dei danni provocati su impianti, arredi e attrezzature;
- i) la manutenzione del verde delle aree esterne dell'asilo nido (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.);

Il servizio in concessione si qualifica come comunale ed è svolto nel rispetto del regolamento comunale.

Il servizio in concessione ha sede nell'immobile di proprietà del Comune sito in via Dionisotti n. 2, attrezzato e funzionale all'utilizzo di asilo nido.

ART. 2 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COMUNE

Il Comune opera con poteri di controllo e ispettivi in ordine al rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato e dell'offerta formulata dal Concessionario in sede di gara.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione decorre presumibilmente dal 01/09/2025 per cinque annualità fino alla data del 31/07/2030, fatto salvo eventuali posticipi in funzione dell'andamento della gara e del relativo esito.

Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, può essere previsto l'utilizzo dei locali per un servizio estivo nel mese di agosto. In tal caso saranno definiti i criteri organizzativi e le modalità di accesso a tale servizio.

Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, il Comune potrà richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione per motivate ragioni. Il concessionario, pertanto, si impegna ad attivare il servizio anche in pendenza di stipula del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del D.lgs. 36/2023, la durata del contratto non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192 comma 1 del citato D.lgs. 36/2023.

Alla scadenza del contratto il rapporto è risolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

ART. 4 - NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il servizio in concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o interrotto se non per causa di forza maggiore.

Si rinvia al successivo art. 19 per la disciplina delle ipotesi ammesse di sospensione o interruzione temporanea del servizio.

ART. 5 - VALORE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il valore presunto del contratto di concessione del servizio di asilo nido è pari a € 1.199.000,00 al netto di eventuale IVA di legge.

Tale valore è stato quantificato tenendo conto dei seguenti parametri e del calcolo matematico di sotto riportato:

- a) di una ricettività di 30 bambini dai 6 mesi ai 36;
- b) di una tariffa mensile di € 700,00, oltre IVA di legge, onnicomprensiva di tutti i servizi previsti dal presente capitolato;
- c) di un periodo di funzionamento minimo dell'asilo nido: 55 mesi complessivi nell'arco di durata quinquennale della concessione;
- d) di un canone mensile di concessione di € 800,00, oltre IVA di legge, per i 55 mesi di

funzionamento minimo di cui sopra.

Valore della concessione:

(€ 700,00 tariffa x 30 bambini) x 55 mesi	= € 1.15.000,00
€ 800,00 canone x 55 mesi	= € 44.000,00
Totale valore concessione	€ 1.199.000,00

È stato determinato inoltre che i costi per la sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero, in quanto viene affidata in capo al concessionario l'intera gestione del servizio.

L'importo sopra riportato deve intendersi presuntivo. Viene fatta salva, nella fase esecutiva della gestione del servizio, una maggiore o minore entrata. Tale valore è il risultato dell'elaborazione di un piano economico-finanziario elaborato dal Comune di Livorno Ferraris allo scopo di evidenziare:

- a) i costi gestionali che si dovranno sostenere per le attività della struttura e che saranno a carico del Concessionario e/o del Comune in funzione della loro ripartizione così come declinata nel presente capitolo;
- b) gli introiti presunti del Concessionario desunti dai dati in possesso del Comune circa l'amministrazione del nido a gestione privata presente nel comune fino all'anno 2024 e del numero di bambini che hanno frequentato l'asilo nido nel corso della gestione degli ultimi 2 anni;
- c) la previsione del numero di bambini frequentanti nei prossimi 2 anni, derivanti dalle previsioni dei tassi di natività futura all'interno del Comune;

Le tariffe sono stabilite dal concessionario e indicate in sede di offerta economica.

Le rette sono incassate direttamente dal Concessionario e non sono previsti interventi di recupero delle morosità degli utenti, da parte del Comune.

Si precisa per completezza che i costi gestionali a carico del Concessionario, diverse dal costo del personale sono i seguenti:

- canone annuo di utilizzo della struttura: € 8.800,00, suscettibile di aumento in base all'offerta presentata in sede di gara;
- utenze (acqua, gas, luce, tari);
- manutenzione ordinaria spazi interni ed esterni;
- costi generali (assicurazione, formazione etc.);
- materiale di consumo;
- servizio di riferimento;
- linea telefonica dedicata.

Il Concessionario dovrà garantire il servizio a prescindere dal numero di iscrizioni e al Comune non può essere imputata nessuna responsabilità per la carenza degli iscritti.

4. I valori indicati sono presunti. Nessun credito potrà essere vantato dal Concessionario nei confronti del Comune di Livorno Ferraris nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risultasse inferiore rispetto all'utenza stimata.

5. I valori di cui sopra non tengono conto delle eventuali attività supplementari, innovative e sperimentali (es. baby parking) proposte nell'offerta e realizzabili in modo autonomo allo scopo di migliorare gli aspetti qualitativi ed economici del progetto e di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale.

ART. 6 -MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Per quanto riguarda la modifica del contratto di concessione durante il periodo di efficacia e/o la sua revisione, si rinvia a quanto previsto nell'apposita sezione del Codice disciplinante le Concessioni. Trattandosi di una concessione di servizio, non viene prevista la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136.

Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario comunica le coordinate bancarie del conto corrente dedicato indicando anche i dati anagrafici e fiscali dei soggetti che su tale conto possono operare.

Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare al Comune ogni variazione, relativa alle notizie fornite secondo il comma precedente, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al servizio in concessione dovrà indicare il Codice identificativo Gara (CIG).

ART. 8 - GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto, compreso il pagamento di penalità, il Concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, a costituire una cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023; il comparente delegato dal Concessionario dovrà essere munito di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, del Codice di

Amministrazione digitale (CAD).

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario.

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento, procede a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in quanto la mancata esecuzione della prestazione entro i termini fissati comporterebbe l'impossibilità di garantire il servizio all'utenza ai sensi dell'art 17, comma 8, D.lgs. 36/2023.

ART. 10 - DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui il Concessionario, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- alla sottoscrizione del contratto nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta; lo stesso potrà essere dichiarato decaduto automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta da parte del Comune.

Nel caso in cui il Concessionario non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espressa, sarà dichiarato decaduto automaticamente dall'aggiudicazione.

La decadenza fa sorgere a favore del Comune diritto di concedere il servizio all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa. Sono a carico del Concessionario inadempiente le maggiori spese che il Comune dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario da eventuali responsabilità civili.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni connesse all'esercizio del servizio di asilo nido è consentito unicamente per la derattizzazione e disinfezione dei locali (CPV 90923000-3) e per la manutenzione ordinaria dei locali e delle aree esterne (CPV 50800000-3).

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal successivo art.13.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

Il Concessionario ha l'onere di gestire l'asilo nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle

disposizioni legislative vigenti e del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'ASL del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di tutti gli ambienti e le lavorazioni eseguite all'interno dell'asilo nido.

Il Concessionario è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, il Concessionario è responsabile per infortuni e danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti o incaricati, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti del Comune, da terzi danneggiati.

Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire al Comune il danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolo.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

L'impresa aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpe dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per sinistri che possano derivare agli utenti e agli operatori oppure da questi causati agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, con massimale non inferiore a € 6.000.000 (con obbligo di consegna di copia della quietanza relativa al pagamento del premio annuo), esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare, al Concessionario competono le seguenti coperture assicurative:

- a) incendio fabbricato e contenuto (con tutte le estensioni di polizza) per il rischio locativo dell'immobile al valore di ricostruzione al nuovo;
- b) bambini accolti al Nido che, per la durata della loro permanenza nella struttura, devono essere assicurati a mezzo di idonea polizza assicurativa, stipulata con primarie compagnie di assicurazione, contro il rischio di morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura a seguito di infortunio;
- c) tutto quanto non assicurato dal Comune, precisando che spettano all'ente la copertura assicurativa dell'immobile per i rischi derivanti da incendio e fenomeni naturali sia per la struttura che per i beni in esso contenuti.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa aggiudicataria dovrà fornire la documentazione dell'assicurazione contratta.

In caso di danni arrecati a terzi, l'impresa dovrà darne immediata notizia al Comune.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta che potesse derivare dalla costituzione, esecuzione ed estinzione dei rapporti di collaborazione.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'impresa aggiudicataria.

ART. 15 - SOSTITUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario in sede di esecuzione del contratto ritardi od ometta di adempiere ad una delle operazioni essenziali per garantire agli utenti il servizio di asilo nido, il Comune previa diffida scritta, od in caso di somma urgenza a prescindere da tale diffida, potrà disporre di far eseguire il contratto dall'impresa che segue in graduatoria o da altra impresa a spese e danno del Concessionario.
Al Concessionario saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. Il Comune potrà altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nell'art.17.

In caso di inadempienza, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 16 - RIFUSIONE DEL DANNO

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora il Concessionario non adempia benché avvisato, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata.

ART. 17 - RECESSO UNILATERALE

Per gravi e giustificati motivi, il Concessionario o il Comune potranno recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all'altra parte almeno tre mesi prima della data del recesso.

In caso di recesso da parte del Concessionario, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale.

Nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi eventualmente in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o interrotti se non per causa di forza maggiore; pertanto, di norma non sono consentite interruzioni del servizio.

Nel caso di interruzione del servizio non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune potrà richiedere la risoluzione del contratto.

In casi particolari possono essere tollerate interruzioni temporanee del normale servizio, fatta salva la messa in atto di soluzioni alternative da parte del Concessionario.

ART. 19 - DIVIETO DI SOSPENSIONE UNILATERALE O DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora il Concessionario non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo PEC. In tale ipotesi restano a carico del Concessionario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto.

ART. 20 - PENALITÀ

Nell'esecuzione del contratto, il Concessionario avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, salvo il caso in cui le norme del capitolato siano disattese per causa di forza maggiore, debitamente comprovate e riconosciute valide dal Comune, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

- da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni infrazione, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune, per carenze di gestione, ritardo o irregolarità nell'esecuzione dei servizi e nel rispetto degli obblighi contrattuali. A puro titolo di esempio: comportamenti scorretti; utilizzo di prodotti vietati; utilizzo prodotti non conformi sotto il profilo merceologico e sensoriale; mancato assortimento di materiale ludico, di cancelleria, di consumo; carenza o mancanza di prodotti necessari per l'igiene e la pulizia dei bambini, oltre al materiale di pronto soccorso; utilizzo di prodotti non idonei per i bambini;
- € 200,00 per il mancato rispetto del rapporto numerico personale/bambini, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune;
- da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni singola inadempienza relativa alla manutenzione ordinaria; per ogni mancanza di interventi di disinfezione, derattizzazione; fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune;
- € 1.000,00 per mancata o parziale effettuazione delle operazioni di pulizia e sanificazione;

- € 500,00 per procedure non corrette relative allo smaltimento dei rifiuti;
- € 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto.
- € 1.000,00 per inattività del servizio nei periodi e fasce orarie minime previste nel capitolato e nel regolamento comunale;
- € 500,00 per inadempienza rientrante nella mancata applicazione del regolamento comunale;
- € 1.000,00 per mancata presentazione della relazione annuale al Comune: rispetto dei criteri di ammissione.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante PEC, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni dal ricevimento della stessa. Se entro 7 giorni dalla data delle comunicazioni il Concessionario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, il Comune applicherà le penali del presente articolo.

L'applicazione della penale verrà applicata previa comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento, adeguatamente motivato e trasmesso con pec al Concessionario. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si riverrà sulla cauzione.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 190 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1453 del Codice civile. In particolare, la risoluzione sarà attivata nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio entro il termine essenziale del primo giorno feriale del mese di settembre di ciascun anno;
- mancata sostituzione del personale entro i termini di cui all'art. 39;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- uso diverso dei locali da quello stabilito dal contratto;
- cessione o sub-affidamento parziale del servizio;
- scioglimento, cessazione e/o frode;
- violazione per tre volte reiterata delle fattispecie previste all'art. 20, regolarmente contestate;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;

- abbandono della concessione, salvo che per forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse;
- inosservanze ripetute delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione o sospensione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 7.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara al Concessionario che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio, alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concessionario e il Comune garantiscono la tutela dei dati di cui vengono a conoscenza durante l'esercizio del servizio di asilo nido.

In particolare, non è ammessa la divulgazione di informazioni relative allo stato di salute, le convinzioni religiose, etiche e politiche degli utenti del servizio e delle loro famiglie. La trasmissione di tali dati potrà avvenire solo nel rispetto della normativa vigente e per esigenze da essa previste.

Il Concessionario svolgerà il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali secondo accordi che saranno finalizzati con l'Ente ad avvenuta aggiudicazione.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Concessionario, in ordine all'esecuzione di quanto previsto con il presente capitolato, il Foro competente è esclusivamente quello di Vercelli e la legge applicabile quella italiana. Non viene prevista alcuna forma di arbitrato.

ART. 24 - RINVIO NORMATIVO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.

Il Responsabile del procedimento è la Signora Varalda Paola, responsabile del Servizio Scolastico Comunale.

TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

ART. 25 - LINEE GUIDA DEL PROGETTO EDUCATIVO

Il Concessionario garantisce elevati livelli di qualità nella gestione del servizio affidato in concessione, nell'intento di promuovere lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei bambini.

I criteri guida a cui attenersi per gestione del servizio sono i seguenti:

- l’Asilo Nido deve assicurare e realizzare lo sviluppo armonico e globale delle potenzialità dei bambini, compresi coloro che hanno accertate difficoltà di sviluppo, attraverso un’azione comune del personale del Nido, della famiglia e dei servizi socio-assistenziali e sanitari, in continuità con gli altri servizi socio-sanitari rivolti alla prima infanzia presenti sul territorio;
- le azioni educative devono convogliare verso obiettivi di consolidamento della famiglia e della relazione genitori/bambino affinché diventi un primo ed importante passo per la crescita di quest’ultimo nell’ambiente sociale ed educativo nel quale si articolerà la sua vita futura;
- l’Asilo Nido deve anche essere luogo d’informazione e formazione, sia per i genitori dei bambini iscritti sia di quelli che non utilizzano la struttura, al fine di promuovere una “cultura dell’infanzia” attenta ai bisogni dei bambini e delle bambine. Pertanto, dovrà essere preciso impegno del Concessionario mantenere e favorire, attraverso il gruppo educativo, i rapporti con le figure parentali dei bambini ed interagire con le altre strutture educative presenti sul territorio.
- le attività educative, programmate annualmente, devono essere attuate direttamente all’interno della struttura, ma possono comportare anche attività in contesti esterni e/o diversi che consentano la scoperta dell’ambiente e del territorio da parte dei bambini;
- la predisposizione funzionale degli spazi deve prevedere la suddivisione per i lattanti, i semidivezzi e divezzi, da utilizzare in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i gruppi. Lo spazio interno all’asilo nido dedicato all’attività educativa deve essere suddiviso per moduli funzionali;
- per quanto riguarda la gestione oraria, oltre al regolare svolgimento delle attività educative, il Concessionario è autorizzato a farne liberamente uso, nei limiti delle finalità elencate nel presente capitolo. In ogni caso, le attività complementari non devono prevalere e/o sostituire le attività principali oggetto della Concessione. Le eventuali attività ricreative/formative/informative svolte nei locali dati in concessione devono essere comunicate e/o concordate con il Comune attraverso un programma preventivo annuale da presentare e un resoconto annuale delle attività effettivamente svolte;
- linee psico-pedagogiche: il servizio deve identificarsi per una specifica, esplicita ed evidente valenza pedagogico educativa prevedendo riferimenti teorici, scelte metodologiche e modalità educativo didattiche fra loro coerenti e aggiornate alla più recente letteratura scientifica e alle

esperienze di maggiore rilevanza nazionale e locale.

ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

La struttura è idonea ad ospitare 40 bambini.

Attualmente l'autorizzazione sanitaria è in capo all'operatore economico che gestisce l'asilo nido in forma privata, nei locali comunali oggetto del presente capitolo in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 11.12.2024 repertorio n. 3556. Sarà onere del nuovo Concessionario rivolturare tale autorizzazione in capo all'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio.

Gli spazi interni, per essere in grado di rispondere alla finalità educativa perseguita dall'asilo, sono studiati per accogliere sia lattanti che semi divezzi e divezzi, nel numero massimo di 40 posti.

La ripartizione dei bambini in sezioni viene effettuata dal concessionario in base all'età e alle caratteristiche individuali di ogni utente.

ART. 27 - REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di asilo nido viene esercitato dal Concessionario, per l'intera durata del contratto, nel rispetto dei requisiti minimi di funzionamento stabiliti dalla Regione Piemonte L.R. 30 del 3/11/2023 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale.

In particolare:

- a) il servizio accoglie bambini dai 6 mesi ai 36 mesi senza alcuna discriminazione nel rispetto delle differenze di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni psico-fisiche e socio-economiche;
- b) il Concessionario garantisce l'apertura del servizio per 11 mesi annui, dal 1° settembre di ogni anno al 31 luglio dell'anno successivo, salve chiusure durante le festività nazionali e religiose.
- c) Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 7.30 alle ore 16.30. E' obbligatorio tuttavia garantire un orario minimo di apertura articolato in 9 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana; il Concessionario dovrà garantire, altresì, alle famiglie la possibilità di frequenza part-time, e massima flessibilità oraria compatibilmente col benessere psico-fisico dei bambini.
- d) il Concessionario esercita il servizio con personale educativo qualificato in applicazione delle vigenti disposizioni regionali, garantendo presso la struttura la presenza di un coordinatore pedagogico;
- e) il Concessionario esegue tutte le operazioni di pulizia e sanificazione necessarie a garantire le condizioni igienico-sanitarie prescritte dal presente capitolo e dalle indicazioni dell'ASL mediante personale ausiliario;
- f) il Concessionario è tenuto alla fornitura dei pasti nelle modalità indicate in sede di gara;

- g) il Concessionario è tenuto alla predisposizione di due bozze di menù, composti secondo canoni di alimentazione tradizionale, da distinguersi in tipo invernale e tipo estivo con alternanza su otto settimane;
- h) il Concessionario è tenuto alla somministrazione dei pasti;
- i) al Concessionario competono le iniziative di pubblicizzazione e comunicazione in merito al servizio - con la preliminare approvazione da parte del Comune;
- j) la manutenzione ordinaria;
- k) la sostituzione degli arredi e delle attrezzature usurate,
- l) la cura della parte esterna dell'asilo nido (ingressi, giardino, ecc.);
- m) l'autorizzazione/volturazione al funzionamento e le procedure per l'ottenimento sono in capo al Concessionario;
- n) al Concessionario compete la gestione delle elezioni di rappresentanza dei genitori e della mensa.

ART. 28 - GRADUATORIE - RISERVE

Il Concessionario riceve le domande di iscrizione durante tutto l'anno scolastico e provvede alla formazione delle graduatorie di accesso al servizio, secondo i criteri previsti nel regolamento comunale e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

Qualora i posti riservati non vengano coperti per intero, potranno accedere al servizio anche utenti residenti in altri Comuni.

ART. 29 - FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO – PRECEDENZA ASSEGNAZIONE POSTI

Per la definizione della graduatoria verranno applicati i criteri di ammissione definiti ex art. 14 del regolamento per la gestione del servizio di asilo nido comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28/01/2025, che demanda successivamente alla Giunta Comunale la definizione dei punteggi.

ART. 30 - RETTA DI FREQUENZA

La famiglia concorre al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili da versare al Concessionario, secondo le modalità previste dallo stesso e comunicate agli utenti.

La remunerazione del costo del servizio verrà garantita al concessionario dall'introito (a sua cura, rischio e spese) delle tariffe a carico dell'utenza, determinate dall'applicazione dei criteri descritti nel capitolo di gara.

La retta dovrà essere differenziata in rapporto proporzionale all'orario di frequenza all'asilo e sarà indicata nel regolamento interno.

Il valore del pasto è incluso nelle rette, la tariffa a carico dell'utenza deve essere omnicomprensiva e tenere conto della quota di iscrizione, delle spese di funzionamento, della quota pasto e di ogni altro onere accessorio.

La riscossione delle rette di frequenza è a carico del Concessionario che presenta al Comune, al termine di ogni anno scolastico, un bilancio analitico delle entrate ed uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso relativamente al servizio oggetto della concessione.

ART. 31 - AVVIO DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione prende avvio dal 1° Settembre 2025.

Ogni anno, a seguito della chiusura estiva, il servizio di asilo nido dovrà essere erogato a partire dal primo giorno feriale di settembre. Entro la fine del mese di settembre il Concessionario comunica ai genitori il calendario delle attività per quell'anno scolastico.

Al Comune non può essere imputata alcuna responsabilità per la mancata copertura di posti o la carenza di utenti.

Qualora alla fine dell'anno educativo, in assenza di sopraggiunti limiti di età, non si intendesse riprendere la frequenza a settembre, i genitori sono tenuti a comunicare per iscritto il ritiro entro il 31 luglio. In assenza di tale comunicazione, dovrà essere corrisposta la retta del mese **di settembre**.

ART. 32 - CARTA DEI SERVIZI

Il Concessionario predispone la Carta del servizio di asilo nido.

Tale documento è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono del servizio sulle condizioni che danno diritto all'accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza.

La carta dei servizi deve essere presentata e approvata dal Comune e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

ART. 33 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono altresì a carico del Concessionario la fornitura del materiale ludico- didattico e di cancelleria necessario per l'espletamento del Servizio.

ART. 34 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE E SUBENTRO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario svolge il servizio di asilo nido e le prestazioni ausiliarie ad esso connesse con proprio personale, applicando allo stesso, per tutta la durata dell'incarico, il Contratto Nazionale e territoriale previsto per le Cooperative del settore sociosanitario, assistenziale-educativo e di inserimento

lavorativo. E' possibile applicare un contratto diverso purchè garantisca ai lavoratori le stesse tutele. Il Concessionario è tenuto ad escludere il Comune da qualsiasi eventuale pretesa dei lavoratori in ordine al servizio in argomento, atteso che il Comune è, a tutti gli effetti, estraneo al rapporto di lavoro che intercorre tra il Concessionario e i suoi dipendenti.

Il Concessionario è tenuto ad esibire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante la regolare erogazione del trattamento retributivo ed il regolare versamento contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

Il Comune in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate.

ART. 35 - DOTAZIONE ORGANICA

Per l'intera durata del contratto, la dotazione organica dell'asilo nido in concessione deve essere conforme alle disposizioni in materia contenute nella Legge Regionale n. 30 del 30 novembre 2023 e a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di gara. Fa eccezione quanto di seguito previsto per l'organico degli operatori socioeducativi.

In particolare, il Concessionario assicura la presenza dei seguenti standard di personale:

A - Coordinatore: è il responsabile del presidio e tale figura può svolgere anche le mansioni di operatore socioeducativo. Sono proprie del coordinatore le seguenti funzioni:

- risponde della programmazione educativa delle attività e del personale dell'Asilo Nido, della loro organizzazione e dell'eventuale coordinamento con altre strutture educative presenti sul territorio;
- è il referente per il Comune;
- garantisce collaborazione con gli enti preposti al controllo, in particolare con l'ASL;
- partecipa alla definizione delle strategie educative e delle modalità d'intervento;
- gestisce l'inserimento degli utenti, elaborando piani di intervento personalizzati, e ne verifica dei risultati;
- risponde della verifica dei progetti attuati;
- gestisce i colloqui con le famiglie;
- partecipa alle riunioni con gli organismi gestionali;
- tiene i contatti con il personale ausiliario e incaricato della somministrazione dei pasti;
- verifica periodicamente le scorte delle forniture dei prodotti di uso corrente per la pulizia degli ambienti e la cura dei bambini, e per il materiale didattico e di cancelleria;
- risponde dell'organizzazione gestionale dell'Asilo Nido;
- coordina l'attività formativa rivolta al personale dell'Asilo Nido;
- interagisce con i servizi sociosanitari di zona e con le famiglie;

- svolge le mansioni di operatore socioeducativo, come di seguito descritte;
- garantisce la propria reperibilità per tutta la durata del contratto;
- svolge ogni altra funzione assegnata dal Concessionario.

Il coordinatore deve essere in possesso del diploma di laurea ad indirizzo socio pedagogico e socio psicologico, dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico, con precedenti, significative e documentate esperienze di gestione di servizi di comunità.

La presenza del coordinatore e la sua reperibilità deve essere garantita durante le ore di funzionamento del servizio.

B – Operatore socioeducativo cui competono le seguenti funzioni:

- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi;
- definizione dei progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore dell'Asilo Nido;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- responsabilità del rapporto personale diretto con i bambini;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- raccolta sistematica mediante osservazione sui bambini di elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi;
- cura dell'alimentazione, dell'igiene personale e del riposo di ogni bambino nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici.

Il Personale educativo impiegato deve essere in possesso di idonea esperienza lavorativa di almeno anni 2 presso asili nido, anche se non continuativa, e in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo con indirizzo psico pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980 n. 16;
- attestato di educatore per la prima infanzia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;

Si considerano validi per lo svolgimento delle mansioni di operatore socioeducativo i titoli di studio necessari per l'accesso al ruolo di coordinatore nonché il titolo di educatore professionale.

C – Addetto ai servizi (ausiliario) cui competono le seguenti funzioni:

- ordine, pulizia e disinfezione degli ambienti, delle attrezzature e dei beni in dotazione;
- ausilio e supporto al personale educatore mediante allestimento spazi, spostamento arredi,

- allestimento zona pranzo e sonno;
- collaborazione con il personale educativo nelle operazioni di cambio e igiene personale dei bambini;
 - svolge le azioni necessarie a garantire la gestione e la pulizia del guardaroba della struttura;
 - mantiene i rapporti di collaborazione con il coordinatore per l'organizzazione del servizio.

Tutti gli ausiliari devono essere in possesso di licenza di scuola dell'obbligo.

D – Cuoco (figura richiesta solo se l'offerta tecnica prevede la preparazione in loco dei pasti) cui competono le seguenti funzioni:

- preparazione giornaliera dei pasti;
- responsabilità sul consumo e sulla scadenza delle derrate alimentari (spesa giornaliera se necessario);
- responsabilità dell'ordine e della pulizia del locale cucina.

Il cuoco dovrà essere in possesso del diploma di maturità alberghiera o di diploma di scuola professionale del settore ed esperienza specifica in relazione alla conduzione di cucine per comunità infantili.

Il cuoco dovrà avere un livello contrattuale adeguato all'attività svolta.

ART. 36 - PRECISAZIONI IN MERITO ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE

Il Concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo, nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

In caso di sostituzioni definitive, il Concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno due giorni lavorativi.

Eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il Concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, da comunicarsi come previsto nel successivo art.43.

Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al Comune.

Il Concessionario è tenuto a sostituire il personale che il Comune non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze. Non può essere previsto o autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale.

Il personale non dovrà effettuare più operazioni contemporaneamente al fine di evitare rischi di inquinamento.

La dotazione organica deve essere adeguata in funzione di inserimenti di bambini diversamente abili.

In caso di non ottemperanza agli obblighi suddetti, debitamente provati, il Comune provvederà alla

risoluzione del contratto e all'affidamento dello stesso all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicatario.

ART. 37 - ASPETTI ORGANIZZATIVI E OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Il Concessionario è obbligato ad eseguire i servizi secondo le modalità di cui al presente Capitolato ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi.

L'assegnazione delle competenze e degli interventi che ciascun lavoratore deve svolgere all'interno della struttura di lavoro sono curate direttamente ed esclusivamente dal Concessionario; è infatti escluso ogni vincolo di subordinazione del personale del Concessionario e il Comune.

Inoltre, il Concessionario deve:

1. consegnare al Comune entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque ogni anno prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo di tutto personale impiegato nell'appalto completo di: dati anagrafici, codice fiscale, qualifica e inquadramento contrattuale, orario settimanale di lavoro;
2. in caso di variazioni, per sostituzioni anche temporanee del personale, comunicare al Comune, preventivamente quando possibile e, comunque, entro la stessa giornata della variazione e dell'assunzione, i dati relativi al nuovo personale;
3. organizzare i necessari percorsi di formazione per il proprio personale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché venga impiegato personale già formato per poter partecipare alle squadre di emergenza e di pronto soccorso;
4. comunicare ogni anno al Comune il piano della formazione per il proprio personale educatore e ausiliario;
5. fornire al Comune i nomi del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
6. predisporre ed attuare un sistema di monitoraggio e di misurazione sulla soddisfazione degli utenti del Servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio. A tal fine il Concessionario deve predisporre un apposito modulo da sottoporre agli utenti in forma anonima il quale costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati.

ART. 38 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Tutto il personale del Concessionario assegnato al servizio in concessione è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irrepreensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione, in particolare nei confronti dei genitori degli utenti;
- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione, agli utenti e all'attività del Comune o altro, durante l'espletamento del servizio;
- indossare i dispositivi individuali di sicurezza, la tessera di riconoscimento con foto conforme alle prescrizioni del D.lgs. 81/2008.

ART. 39 - VARIAZIONE, REINTEGRO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Per tutta la durata del contratto, l'organico impiegato per l'espletamento del servizio deve essere quello dichiarato dal Concessionario nell'offerta tecnica. L'eventuale riduzione o incremento dell'organico è subordinata ad oggettive e consistenti variazioni del servizio ed è obbligatoriamente soggetta a preventivo consenso del Comune. In caso di assenze temporanee del personale educatore e non, la sostituzione dovrà avvenire entro la giornata.

Il Comune si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di controllo del rispetto dell'organico e della forza lavoro dichiarata. Eventuali carenze qualitative e quantitative segnalate e/o rilevate in sede di controllo dovranno tempestivamente essere rimediate dal Concessionario e saranno soggette all'applicazione delle penali a tal fine previste dal presente capitolato.

Il Concessionario si impegna ad adeguare la dotazione organica sopra descritta in virtù di eventuali modifiche normative o in presenza di minori disabili, senza nulla richiedere al Comune.

ART. 40 - SCIOPERI

Il servizio in concessione è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali". In caso di sciopero del personale del Concessionario lo stesso è tenuto ad informare preventivamente le famiglie e ad assicurare le prestazioni minime essenziali nel rispetto della vigente normativa in materia. Le mancate prestazioni contrattuali derivanti da sciopero comportano l'applicazione di penali.

ART. 41 - FORMAZIONE

Il Concessionario effettua costante aggiornamento e formazione professionale del personale educatore e ausiliario secondo gli indirizzi regionali. Provvede agli adempimenti formativi in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro.

Il programma annuale della formazione è comunicato al Comune.

ART. 42 - VESTIARIO e TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Il personale ausiliario indossa indumenti e dispositivi di protezione individuale idonei per lo svolgimento delle mansioni loro assegnate e per il loro riconoscimento. Tali indumenti e dispositivi sono forniti dal Concessionario.

Il personale ausiliario indossa altresì il tesserino di riconoscimento con foto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

ART. 43 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D.lgs. 9.4.2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

È pertanto tenuto ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

Il Concessionario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle proprie attrezzature utilizzate, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

ART. 44 - VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

Il Concessionario, prima dell’inizio del servizio, deve svolgere un sopralluogo presso la struttura adibita ad asilo nido per un’approfondita valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori. Al termine di tali operazioni, redige il documento di valutazione dei rischi, da aggiornarsi periodicamente e secondo necessità. Tale documento deve essere lasciato in copia presso l’asilo nido. Resta a carico del Concessionario organizzare almeno una riunione annuale alla quale parteciperanno i propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e il proprio Responsabile Servizio Prevenzione.

ART. 45 - PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Concessionario redige il piano di gestione delle emergenze. Del contenuto di tale documento è informato tutto il personale operante nell’asilo nido.

Copia del piano è esposta presso l’asilo nido, con modalità che ne garantiscano la massima diffusione e conoscenza.

In applicazione del piano di gestione delle emergenze, il Concessionario affigge ogni cartello, insegnalibro e segnaletica necessaria ad informare coloro che sono presenti nella struttura delle principali norme antinfortunistiche e principali comportamenti di prevenzione e gestione delle emergenze.

ART. 46 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il servizio in concessione non è soggetto a valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, dovessero verificarsi delle interferenze tra le lavorazioni del Concessionario e quelle del Comune, sarà cura del Concessionario provvedere ad elaborare apposito DUVRI.

ART. 47 - OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Le operazioni di pulizia e sanificazione sono così articolate:

- pulizia-sanificazione giornaliera, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni, all'impiego di manodopera e attrezzature/macchinari e alle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia delle aree a medio/alto calpestio, a medio/alto rischio;
- pulizia-sanificazione periodica che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare a cadenza settimanale, mensile, trimestrale, ecc...

La zona esterna del giardino, nel periodo estivo, deve essere considerata complementare alle attività quotidiane e pertanto sottoposta a pulizia giornaliera. Le pulizie devono concernere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrine, divisori, atrii, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costituiti, maniglie ed infissi interni ed esterni; tapparelle di finestre o porta-finestra, grondaie. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe ecc. e ogni arredo presente nell'ambiente.

Quanto indicato è a carattere esemplificativo e non esaustivo.

Gli interventi di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica vengono organizzati dal Concessionario che, pertanto, è responsabile dell'efficienza e pulizia della struttura mediante l'utilizzo di proprie attrezzature e macchinari di comprovata validità ed affidabilità.

Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché per eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati. Le pulizie dovranno essere assicurate per 11 mesi annui dal lunedì al venerdì incluso, prevedendo per il mese di agosto l'effettuazione delle pulizie generali della struttura.

ART. 48 - DETERGENTI E SANIFICANTI

Il Concessionario utilizza detergenti immessi sul mercato ai sensi del Reg. CE n. 648/2004 e del DPR n. 21 del 06/02/2009.

Ogni altra sostanza chimica impiegata dal Concessionario per l'espletamento del servizio deve essere registrata, autorizzata ed utilizzata secondo le prescrizioni del Reg. CE n. 1907/2006 (REACH).

Il Concessionario, a richiesta, deve rendere disponibili le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza

(MSDS) dei detergenti e sanificanti utilizzati, redatte in lingua italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.

L'etichettatura dei detergenti utilizzati e dei loro imballaggi deve essere conforme a quanto previsto dal Reg. CE n. 648/2004 e dal DPR n. 21 del 06/02/2009.

ART. 49 - MODALITÀ D'USO DEI DETERGENTI E SANIFICANTI

I detergenti e i sanificanti devono essere sempre impiegati alle concentrazioni e con le eventuali precauzioni indicate sulle confezioni; devono pertanto essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta.

È vietato il travaso dei prodotti in confezioni diverse dalle originali.

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

ART. 50 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA

Per lo svolgimento delle operazioni di sanificazione e pulizia, il Concessionario utilizza macchine ed attrezzature di sua proprietà.

Presso l'asilo nido sono depositate le schede tecniche delle attrezzature e macchine impiegate per la pulizia.

L'impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche deve essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine utilizzate per il servizio, oltre a quanto previsto dalle altre normative vigenti in Italia, dovranno essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, al D. Lgs. n. 17 del 27/10/2010 e con marchio CE.

Il Concessionario sarà responsabile della custodia e della manutenzione sia delle macchine che delle attrezzature.

Il Comune non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine o attrezzature del Concessionario utilizzate per le operazioni di pulizia e sanificazione.

ART.51 - MODALITÀ DI STOCCAGGIO DI MACCHINE, ATTREZZATURE, DETERGENTI E SANIFICANTI

I detergenti, i sanificanti, le macchine e le attrezzature per la pulizia sono riposti in armadio chiuso a chiave o, se presente, in locale apposito debitamente chiuso.

La fornitura ed installazione degli armadi idonei allo stoccaggio dei detergenti, delle attrezzature e delle macchine è a carico del Concessionario

ART. 52 GUARDAROBA DELL'ASILO NIDO E PRODOTTI PER L'IGIENE DEI BAMBINI

Il Concessionario provvede alla fornitura di tutto il guardaroba necessario per lo svolgimento del servizio di asilo nido.

Il Concessionario provvede altresì alla fornitura di ogni bene necessario a garantire l'igiene personale dei bambini e del personale in servizio (es. pannolini, carta igienica, carta mani, carta per fasciatoi, creme anti arrossamento, sapone, guanti).

In caso di allergie o intolleranze, il personale del Concessionario utilizza prodotti per l'igiene dei bambini forniti dalle famiglie. Lo stesso vale per il caso in cui la famiglia non gradisca il prodotto fornito dal Concessionario. Qualora più della metà delle famiglie non gradiscano i prodotti adoperati dal Concessionario, questi provvede alla modifica della fornitura.

ART. 53 -INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI E RODITORI

Sono a carico del Concessionario gli interventi di monitoraggio ed eventuale trattamento di possibili infestazioni da insetti e roditori, anche nelle parti esterne, da compiersi secondo le necessità.

ART. 54 -RIFIUTI

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata con modalità atte a garantire la salvaguardia dalle contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di raccolta differenziata vigenti nel Comune di Livorno Ferraris.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari, lavandini, canaline, ecc...

I sacchetti necessari per la raccolta differenziata sono a carico del Concessionario.

ART. 55 -ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Agli utenti dell'asilo nido vengono somministrati giornalmente, dal lunedì al venerdì, pasti in numero e quantità previsti dalle tabelle dietetiche stabilite dall'ASL. I pasti dovranno essere composti secondo i menù concordati con l'Amministrazione e la competente ASL, utilizzando per ogni piatto gli ingredienti nei quantitativi indicati dai menù stessi.

Il locale, come da planimetria allegata, presenta un'area indicata come "cucina" sprovvista di arredi e attrezzatura che, a discrezione del concessionario può essere adibita alla preparazione dei pasti in loco nel rispetto della normativa in materia, e che sarà oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Gli eventuali accordi definitivi di acquisizione dei pasti o delle materie prime saranno interamente a carico del Concessionario.

Le derrate alimentari e le bevande devono essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia che qui si intendono tutte richiamate, alle Tabelle Merceologiche e ai Limiti di Contaminazione Microbica.

Le derrate alimentari utilizzate presenti negli eventuali frigoriferi, nelle celle e nel magazzino devono essere esclusivamente quelle contemplate nelle Tabelle Merceologiche.

Le derrate alimentari devono avere confezione ed etichettatura conformi alle leggi vigenti, in particolare al D.Lgs. 27-1-1992 n. 109.

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

ART. 56 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Lo svolgersi della giornata prevede:

- merenda mattutina;
- pranzo;
- merenda pomeridiana.

I pasti saranno forniti dal Concessionario, sulla base delle indicazioni dell'ASL competente e nel pieno rispetto delle diete degli utenti.

Il servizio di refezione deve garantire la somministrazione di diete particolari, su richiesta dei medici curanti dei singoli bambini oltre a garantire, previa presentazione di idonea certificazione, la somministrazione di alimenti per celiaci. Il servizio di refezione garantirà alimenti sostitutivi rispetto al menù predisposto a favore di bimbi di diversa cultura e/o fede religiosa su richiesta della famiglia.

Il Concessionario dovrà prevedere la fornitura di prodotti adeguati alla disinfezione delle stoviglierie (biberon, tettarelle...) utilizzate per i bambini.

Tutte le operazioni inerenti alla somministrazione dei pasti dovranno essere fatte nel rispetto del sistema HACCP in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 193/2007 e s.m.i.

Tutti i pasti erogati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi CAM di cui al D.M. n. 65/2020.

TITOLO III - UTILIZZO DELL'IMMOBILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 57- DESTINAZIONE E UTILIZZO DELL'IMMOBILE

L'immobile sito in Livorno Ferraris via Dionisotti n. 2 è assegnato in uso esclusivo al Concessionario

e dovrà essere utilizzato per la gestione dell’Asilo Nido. L’immobile potrà essere altresì utilizzato per la realizzazione di servizi collegati al nuovo sistema nazionale/regionale 6-36 mesi nonché per servizi di sostegno alla genitorialità ed altre attività organizzate, previa autorizzazione del Comune.

In allegato al presente Capitolato si riporta la relativa planimetria.

È fatto divieto al Concessionario di adibire l’immobile ad uso diverso da quello di Asilo Nido, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.

È fatto, inoltre, espresso divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita l’immobile, o di cedere ad altri in comodato.

In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. In tale caso l’immobile dovrà essere riconsegnato nello stato in cui si trova, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

Il Concessionario deve custodire l’immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l’accesso nei locali. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inherente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell’utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell’art. 1803 e successivi del c.c.

Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni nei locali concessi in uso, al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi; il Concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.

ART. 58 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E DELLE ATTREZZATURE

Della consegna dell’immobile, degli arredi e delle attrezzature, prima dell’avvio del servizio e prima della sua restituzione al termine dello stesso, saranno redatti, in contraddittorio, appositi verbali.

Nell’atto della consegna il Concessionario deve riconoscere di ricevere i locali idonei all’uso convenuto e deve riconsegnarli tali al termine della gestione. In caso di ritardo o di consegna irregolare, ovvero di deperimento non giustificato dal normale uso, il Concessionario sarà responsabile dei danni arrecati.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili o l’eventuale mancanza di beni mobili ed attrezzature dovranno essere riparati o reintegrata entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 59 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Viene definita manutenzione ordinaria (ex art. 1609 del c.c.) quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Viene definita manutenzione straordinaria (ex art. 3, 1° comma, lett. b) del D.P.R. 380/2001) la realizzazione di opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

In via esemplificativa e non esaustiva sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- a) la manutenzione straordinaria degli immobili, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi, esclusi i lavori necessari alla riparazione dei danni provocati dal Concessionario;
- b) la sostituzione degli eventuali arredi esterni e interni – di proprietà comunale - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità, degli eventuali grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi), in caso di guasto non riparabile, e dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.), se necessario, ed in ogni caso quando guasti e rotture non siano imputabili al Concessionario;
- a) la manutenzione ordinaria della caldaia centralizzata.

In via esemplificativa e non esaustiva sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) la manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi;
- b) la manutenzione del verde delle aree esterne dell'asilo nido (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.);

- a) l'acquisto di beni ed attrezzature per l'asilo nido come dichiarato in sede di gara.

Al termine del contratto, tali beni resteranno di proprietà del Comune. Ogni altro onere derivante dalla gestione del servizio in concessione si intende a carico del Concessionario, anche se non espressamente specificato.

Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle manutenzioni di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di intervenire incaricando un fornitore o tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al Concessionario stesso, fatti salvi i casi per cui sono previste le applicazioni delle penali di cui all'art. 20 del presente capitolo.

ART. 60 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI

In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e

dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze provvederà il Concessionario entro i successivi trenta giorni dal riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta al Concessionario ed addebitando allo stesso l'importo pari alla spesa sostenuta.

TITOLO IV - CONTROLLI E RILIEVI

ART. 61 - CONTROLLI

Il Comune ha la facoltà di accedere alla struttura, senza necessità di alcun preavviso, per verificare il rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato.

Il controllo potrà avvenire per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo ed i percorsi pedagogici stabiliti.

Il Comune effettuerà i controlli sulle modalità di conduzione del servizio, sull'igiene dei locali, sulla base di quanto prescritto nel presente capitolato, nonché del Piano di autocontrollo del Concessionario e di ogni altra documentazione che il Concessionario è tenuto a redigere e conservare.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono definire:

- controlli a vista del servizio
- modalità di sanificazione di ambienti, attrezzature, giochi e biancheria;
- stato igienico-sanitario del personale addetto;
- professionalità degli addetti alla distribuzione dei pasti;
- controllo dell'applicazione di prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- modalità di somministrazione dei pasti;
- controllo del rapporto numerico personale/bambini;
- controllo dei registri inerenti alle manutenzioni ordinarie e straordinarie.

TITOLO V – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

ART. 62 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla gara, ogni operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Di ordine generale

Inesistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

b) Di idoneità professionale

Iscrizione nei registri previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Le cooperative sociali

dovranno dimostrare l’iscrizione nell’apposito registro nazionale.

c) Di capacità economica e finanziaria

Un fatturato globale non inferiore a Euro 500.000,00 maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

d) Di capacità tecniche e professionali

Aver svolto, con buon esito e senza aver subìto risoluzioni contrattuali anticipate, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, almeno n. 3 servizi di gestione asili nido, a favore di soggetti pubblici o privati, fornendo l’elenco dei servizi svolti ed indicando i rispettivi importi ed i periodi.

ART. 63 – OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 70/100 così determinabile:

	CRITERI	Max Punti
A	PIANO PARTENZA DEL SERVIZIO	5
a.1	Progetto e metodologia per organizzare la partenza del servizio nel contesto territoriale di riferimento	
B	OBIETTIVI EDUCATIVI ORGANIZZAZIONE CURRICULUM PROFESSIONALE	15
b.1	Obiettivi formativi che il progetto socioeducativo proposto intende conseguire, differenziati a seconda delle fasce di età dei bambini	5
b.2	Attività didattiche, di gioco, di laboratori, ecc..., spazi, tempi e materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nel progetto socioeducativo. Metodologia di intervento in relazione all’ambientazione/accoglienza dei bambini, con particolare attenzione al primo ingresso. Indicare modalità e tempistiche in cui l’ambientamento sarà svolto in base alle differenti fasce di età, precisando in che modo ritiene di poter combinare l’obiettivo di un sereno ingresso e presenza dei bambini in relazione anche alla disponibilità dei genitori. Articolazione delle attività di routine, in coerenza con gli obiettivi socio formativi enunciati all’offerta	4
b.3	Organizzazione del lavoro del personale: orari, turnazioni e compresenza degli operatori. Modalità di sostituzione del personale	2
b.4	Curriculum formativo e professionale del personale specificatamente dedicato alla gestione del servizio	4
C	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI	10
c.1	Organizzazione del servizio mensa, con particolare riferimento all’applicazione dei CAM per il servizio di ristorazione collettiva di cui al D.M. 10/03/2020.	7
c.2	Organizzazione dei servizi ausiliari e di pulizia, con particolare riferimento all’applicazione dei CAM dei servizi di pulizia di cui al D.M. 24/05/2012. Periodicità e frequenza del cambio dei materiali lavabili (asciugamani e altra biancheria), nonché i prodotti (detersivi, ammorbidente o altro) che saranno all’uopo utilizzati. Programma giornaliero delle pulizie ordinarie e programma periodico delle pulizie straordinarie, nonché dei prodotti utilizzati.	3
D	ORGANIZZAZIONE E PIANO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE LOCALI	10

d.1	Tempistica delle verifiche e interventi ordinari sulle attrezzature, gli arredi ed i locali del nido. Gestione ed affidamenti incarichi per la manutenzione arredi e locali	
E	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ'	5
e.1	Organizzazione di eventi e attività realizzati a sostegno della genitorialità (es. estensione giornaliera del servizio, incontri con professionisti, ecc.). Particolare attenzione al coinvolgimento dei genitori nella realtà del Nido Progetto, alla comunicazione anche personalizzata rivolta ai genitori sulle attività didattiche svolte nel Nido e modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza.	
F	PROGETTI E SERVIZI SPECIALI	10
f.1	Proposte di ulteriori attività e servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di migliorare o integrare con servizi aggiuntivi il servizio offerto alle famiglie e di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili e non interferenti col servizio principale, con particolare riferimento all'innovazione delle proposte, senza oneri per il Concedente.	
G	PROGETTO DEGLI INVESTIMENTI	15
g.1	Descrizione analitica degli interventi di investimento che il concessionario intende realizzare, senza oneri per il Concedente. Si specifica che tutti i materiali, gli arredi (interni e relativi all'area esterna) e gli investimenti realizzati dal Concessionario rimarranno di proprietà del Concedente al termine della concessione, senza nessun onere a carico del Concedente medesimo.	

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione espressi dalla commissione di gara nominata dalla stazione appaltante.

Ai fini della valutazione dell'offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo compensatore come da allegato "G" del DPR 207/2010, mediante la seguente formula:

$$C(a) = \Sigma n [W_i * V(a)i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti

W_i = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)_i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria

Si precisa che, qualora all'operatore economico fosse attribuita una valutazione inferiore a 40 punti, rispetto al punteggio massimo attribuibile pari a punti 70, quest'ultima non sarà ammessa alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

ART. 64 – OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 30/100.

L'offerta economica è rappresentata dagli elementi di seguito indicati:

OFFERTA ECONOMICA	
b.1	Ribasso sulla retta mensile pro capite "full time" di € 700,00
b.2	Rialzo sul canone mensile rispetto alla soglia di euro 800,00

Con riferimento al parametro b.1) ribasso sulla retta mensile pro capite full time, il punteggio massimo di **20 punti** verrà attribuito al concorrente che avrà presentato il miglior prezzo relativo alla retta mensile (retta più bassa) applicata all'utenza (onnicomprensiva di tutti i costi posti a carico delle famiglie, al netto dell' IVA se dovuta), rispetto a quella posta a base di gara di € 700,00.

Il punteggio per gli altri operatori economici verrà determinato con l'applicazione della seguente formula:

$$p = \frac{20 \times Mp}{Po}$$

dove **p** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;

20 = punteggio massimo attribuibile al parametro b.1) dell'offerta economica;

Mp = prezzo più basso offerto per la retta mensile;

Po = prezzo offerto per la retta mensile dall'offerta presa in considerazione.

Ad eventuali offerte superiori a quella posta a base di gara (superiori a Euro 700,00) sarà assegnato un punteggio pari a zero.

Con riferimento al parametro b.2) rialzo sul canone mensile, il punteggio massimo di **10 punti** verrà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo più alto relativo al canone d'uso mensile da corrispondere al Comune di Livorno Ferraris.

Il punteggio per gli altri operatori economici verrà determinato con l'applicazione della seguente formula:

$$p = \frac{10 \times Po}{Mp}$$

dove **p** = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;

10 = punteggio massimo attribuibile al parametro b.2) dell'offerta economica;

Mp = prezzo più alto offerto per il canone mensile;

Po = prezzo offerto per il canone mensile dall'offerta presa in considerazione.

Ad eventuali offerte inferiori a quella posta a base di gara (inferiori a Euro 800,00) sarà assegnato un punteggio pari a zero.

Entrambe le offerte dovranno essere espresse in Euro (in numero e in lettere), in maniera precisa e inequivocabile, a numero intero (nessun decimale) e al netto dell'IVA se dovuta.

Nella busta contenente l'offerta economica dovrà essere allegato il piano economico finanziario esplicativo e giustificativo della stessa.

Al termine della gara, il punteggio complessivo conseguito da ciascun operatore economico, sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto con l'offerta tecnica e con l'offerta economica.

IL RESP. DEL SERVIZIO
Paola Varalda
(firmato digitalmente)